



Circolo Ricreativo Lavoratori Inps Gestione Dipendenti Pubblici

STATUTO ASSOCIATIVO

Roma, 20 ottobre 2016

Costituzione

Articolo 1

Visto l'art. 18 della Costituzione Italiana;

Visti gli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile;

Visto l'art. 11 della Legge n. 300 del 20/05/1970;

Vista la Legge 460 del 18/11/1997

Vista la Legge 383 del 07/12/2000

Vista la Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, che al primo comma dell'art. 21 ha disposto la soppressione dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) che succede in tutti i rapporti attivi e passivi all'Ente soppresso;

Tenuto conto della volontà espressa dai soci nell'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2016 di variare la denominazione sociale in funzione dei cambiamenti imposti dalla norma citata al capoverso precedente;

e' variata la denominazione sociale in Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, di seguito denominato CRALI, associazione patrimonialmente e amministrativamente autonoma senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che ha durata di tempo indeterminato, con sede in Roma, via Aldo Ballarin 42.

Finalità

Articolo 2

Il CRALI è associazione senza fini di lucro, che intende promuovere e attuare iniziative di carattere culturale, sociale, artistico, ricreativo e sportivo, non discriminanti in materia di razza, di lingua di culto e di sesso, atte ad accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

Articolo 3

Scopi dell'associazione sono:

- Promuovere e realizzare le iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei propri associati.
- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa per dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati.
- Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
- Promuovere e favorire l'informazione, la conoscenza e la sensibilità verso le tematiche che riguardano la salute, la natura, l'ambiente, il consumo consapevole.
- Promuovere e favorire la partecipazione ad attività di volontariato e solidarietà.
- Promuovere incontri e iniziative comuni ovvero aderire e/o associarsi con altre associazioni ed istituzioni che si propongono analoghi scopi.

Organizzazione del Circolo

Articolo 4

Il CRALI è aperto alla partecipazione di tutti i colleghi delle sedi INPS, presenti sull'intero territorio nazionale, per questo si articola attraverso una struttura organizzativa che prevede livelli di responsabilità Centrale e Decentrata, tra loro armonicamente collegate.

Il CRALI in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in settori, sezioni specializzate e gruppi di interesse.

Il CRALI per il conseguimento dei propri fini statutari prevede l'affiliazione di specifiche attività che pur avendo statuto autonomo e organi propri, dovranno operare uniformandosi ai principi ed alle finalità generali proprie del CRALI.

Il CRALI può partecipare e collaborare ad iniziative di altri Circoli o Associazioni e stabilire con loro rapporti di sinergia.

Il CRALI ricerca confronto e dialogo con le Istituzioni Pubbliche, Enti locali, Enti culturali, Enti turistici, Enti sportivi, Enti sociali, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi e collaborazioni negli ambiti compresi dalle finalità statutarie.

Le norme di funzionamento degli organismi in cui si articola il Circolo sono stabilite da appositi regolamenti tenendo conto delle normative vigenti.

I soci

Articolo 5

Possono essere soci del CRALI tutti i lavoratori dipendenti INPS in servizio ovvero tutti gli ex dipendenti INPS o delle ex gestioni di Enti confluiti in INPS ora in pensione e tutti i cittadini che, condividendo le finalità statutarie ne fanno richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo del Circolo.

I dipendenti INPS possono aderire in qualità di soci ordinari, facendo richiesta scritta di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo del Circolo.

La qualifica di socio pensionato è prevista per gli ex dipendenti Inps ovvero delle ex gestioni di Enti confluiti in INPS, in pensione, che, condividendo le finalità statutarie fanno richiesta scritta di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo del Circolo.

E' prevista la qualità di socio aggregato per coloro che, presentati da un socio ordinario, condividono le finalità statutarie e fanno richiesta scritta di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo del Circolo.

I componenti del nucleo familiare dell'iscritto, sia esso socio ordinario, pensionato o aggregato, sono registrati come familiari.

Per tutti i richiedenti l'iscrizione s'intende accettata dal momento del rilascio della tessera, salvo contraria determinazione del Consiglio Direttivo da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

E' prevista la qualifica di socio onorario conferita con delibera dal Consiglio Direttivo su segnalazione di almeno due componenti del Consiglio direttivo o su proposta presentata da almeno cinquanta soci, per persone che abbiano acquisito una comprovata benemerenzza in campo sociale, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ovvero che abbiano acquisito particolari meriti per iniziative svolte in favore del Circolo stesso e dei suoi associati. Gli oneri dell'iscrizione associativa sono addebitati al Circolo stesso.

Tutti i soci acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale.



Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo ed a partecipare a tutte le attività indette dallo stesso.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiorenni di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio nonché per l'elezione degli organi statutari dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di Circoli e Associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRALI.

Articolo 6

Il Socio deve mantenere un comportamento coerente con le finalità ed i principi ispiratori del CRALI, osservandone scrupolosamente i doveri derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Il socio deve essere in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti.

E' prevista la non trasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo del CRALI. In caso di recesso il socio non ha diritto al rimborso della quota associativa versata, né potrà reclamare alcun diritto sul patrimonio che resta comunque proprietà indivisa dell'associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal primo giorno del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa è stata presentata.

Il socio receduto è tenuto ad estinguere in un'unica soluzione ogni eventuale debito assunto tramite il CRALI o nei confronti del circolo stesso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- Abbia riportato una condanna penale passata in giudicato concernente reati contro la persona ovvero contro il patrimonio ovvero per reati economici e finanziari ovvero reati contro la fede pubblica;

- Sia moroso nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale ovvero di mancato pagamento di quote dovute al CRALI per la partecipazione ad una o più attività;
- Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalità dell'Associazione;
- Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione.

In caso di morte del socio, gli eredi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata, né potranno reclamare alcun diritto sul patrimonio che resta comunque proprietà indivisa dell'associazione.

Articolo 8

Per sostenere la propria azione nei vari settori di attività, il CRALI può avvalersi di tutti i soci, senza distinzione alcuna, concordando una collaborazione volontaria a titolo esclusivamente gratuito, salvo rimborsi spese preventivamente approvati dal consiglio direttivo.

Gli Organi Sociali

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- A) l'Assemblea dei Soci
- B) il Consiglio Direttivo
- C) il Presidente
- D) Il Collegio Sindacale
- E) Il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi elettivi restano in carica quattro anni.
I loro componenti sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese, comunque preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Non possono essere eletti e far parte di uno degli organi statutari o rappresentarli, i soci che già facciano parte di organi direttivi di altri Cral, per incompatibilità di carica, pena la decadenza.

L'Assemblea dei Soci

Articolo 11

L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ha un voto in Assemblea; nell'assemblea ciascun socio può esser delegato per iscritto a rappresentare soltanto uno dei soci assenti.

L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente e un Segretario, quest'ultimo ai fini della verbalizzazione dello svolgimento e delle eventuali deliberazioni adottate.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato nel registro dei verbali d'assemblea.

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del CRALI tramite l'affissione nella bacheca della sede sociale e la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di inizio dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni dell'assemblea potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione della maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio Sindacale.

- Provvede alla nomina della Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.
- Approva il regolamento elettorale
- Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all'ordine del giorno.

Articolo 13

L'assemblea straordinaria viene convocata:

- Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Allorché ne faccia richiesta sottoscritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei soci effettivi;
- Dal Collegio Sindacale nei casi di dimissioni di due terzi del Consiglio Direttivo, per la rielezione del nuovo Consiglio nella sua totalità.

L'assemblea straordinaria delibera:

- Sulle proposte di modifica dello statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione.

Il consiglio Direttivo

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 11 Consiglieri e viene convocato dal Presidente.

La carica ricoperta può venire meno: per dimissioni da comunicarsi con almeno un mese di preavviso, per accertati motivi di incompatibilità così come stabilito dalle norme statutarie, per aver contravvenuto agli obblighi derivanti dalle norme statutarie.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati della votazione hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le votazioni all'interno del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio palese e le deliberazioni sono valide con il consenso della metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per particolari argomenti, riferiti a persone è prevista la votazione a scrutinio segreto.

In caso di votazione segreta la parità comporta l'annullamento della proposta.

Articolo 15



Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e su proposta di quest'ultimo nomina il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, approva a maggioranza l'assegnazione dei settori di attività ai singoli consiglieri.

Inoltre il Consiglio Direttivo provvede a:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- deliberare sull'attribuzione della qualifica di socio onorario;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- nomina i responsabili in ogni sede di servizio a seguito di elezioni che saranno previste dal regolamento interno, per realizzare i fini statutari nell'ambito del territorio nazionale;
- deliberare la convocazione dell'assemblea;
- emanare il regolamento interno per l'applicazione dello statuto ed esprimere pareri su tutti i problemi di cui è investita l'associazione
- predisporre le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

Il Presidente

Articolo 16

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale.

Presiede e convoca il Consiglio Direttivo, firma gli atti, firma la convocazione dell'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione.

Coordina in raccordo con il vice presidente le attività dei vari settori.

In caso di necessità adotta i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Il Vice presidente

Articolo 17

Il vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Collegio Sindacale

Articolo 18

Il collegio sindacale è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti ed elegge tra questi un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio:

- Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal circolo.
- Esamina e controlla il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e propone eventuali modifiche.
- Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme previste; esamina i bilanci e propone eventuali modifiche.
- Approva la relazione di Bilancio preventivo e consuntivo redatta dal tesoriere da presentare all'Assemblea ordinaria;
- Adempie ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente.

Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato da apposito regolamento.

Il collegio sindacale è tenuto a verbalizzare le proprie riunioni.

I sindaci effettivi hanno la facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio Direttivo e possono dare parere consultivo in quelle sedute nelle quali siano posti all'ordine del giorno argomenti che comportano l'assunzione di oneri finanziari a carico dell'associazione.

In quanto compatibili, al collegio sindacale si applicano le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del C.C.

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 19

Il collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti tra i soci ed elegge tra quest un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I Probiviri deliberano, senza formalità, secondo le norme sull'arbitrato, pronunciandosi con equità sui ricorsi promossi dai soci concernenti controversie che abbiano per controparte il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide inoltre degli eventuali contrasti fra i soci ed è competente a decidere sui ricorsi di Soci espulsi dal Circolo.

Il Tesoriere



Articolo 20

La Gestione economica dell'associazione è demandata al tesoriere incaricato fra i componenti del Consiglio Direttivo.

La carica di tesoriere è incompatibile con quella di presidente o di vicepresidente.

Il Tesoriere:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili, alla tenuta degli ordinativi dei pagamenti e delle riscossioni ed ogni altro documento contabile prescritto dalle vigenti norme legislative
- Formula valutazioni sulle possibilità economico-finanziarie delle iniziative e della gestione corrente.
- Provvede alla compilazione del Bilancio di Previsione ed alla stesura del consuntivo.
- Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo
- Presenta al collegio sindacale la relazione per l'approvazione del bilancio consuntivo, almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci.

La Segreteria

Articolo 21

Il responsabile della segreteria viene incaricato dal Consiglio Direttivo e scelto anche tra i soci iscritti al Circolo.

La segreteria:

- Raccoglie, cataloga e pubblicizza gli ordini del giorno delle sedute del consiglio direttivo.
- Redige, pubblicizza e cura la raccolta delle delibere approvate dal consiglio direttivo nell'apposito registro.
- Provvede alla raccolta degli atti di convenzione e/o collaborazione redatti con altri Circoli, Associazioni, Fondazioni, ovvero soggetti pubblici o privati.
- Cura il protocollo per la corrispondenza in entrata ed in uscita.

Le Entrate

Articolo 22

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;

- b) da proventi delle gestioni accessorie;
- c) da eventuali contributi dell'Amministrazione dell'INPS e/o di altri soggetti pubblici e/o privati;
- d) da redditi patrimoniali;
- e) eventuali contributi pubblici;
- f) proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
- g) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Il Patrimonio

Articolo 23

Il patrimonio del Circolo è costituito:

- a) da eventuali beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati;
- b) da eventuali beni mobili e immobili provenienti da donazioni, lasciti ed eredità.

Il patrimonio del circolo non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito e non può essere alienato se non previa autorizzazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

L'Esercizio finanziario

Articolo 24

La responsabilità della gestione del Circolo è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Si fa obbligo di redigere ed approvare annualmente, entro la fine del mese di febbraio, un rendiconto economico e finanziario, al cui progetto provvede il Tesoriere e che approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci, dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci entro il mese di marzo.

Viene fatto divieto esplicito di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Il conto corrente bancario

Articolo 25

Per le spese di gestione verrà utilizzato un conto corrente bancario e/o postale aperto presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo ed intestato all'Associazione.

Su detto conto dovranno affluire tutte le entrate.

Sul conto corrente del Circolo può operare il tesoriere con firma singola per tutte le operazioni sia in entrata che in uscita. In caso di assenza o impedimento del tesoriere potrà operare una persona all'uopo incaricata dal Consiglio Direttivo.

Ogni singola operazione con uscita di denaro dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente, o in sua assenza al vicepresidente, per il relativo avallo.

Regolamento di attuazione

Articolo 26

Per la realizzazione dei compiti dell'associazione e di quanto altro stabilito dal presente statuto e per ottimizzare il funzionamento tecnico ed amministrativo, il Consiglio Direttivo dovrà redigere un regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere approvato con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e dovrà essere portato a conoscenza dei soci.

Ogni modifica eventualmente apportata sarà valida se approvata in sede di Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni variazione al regolamento interno dovrà essere portata a conoscenza dei soci.

Responsabilità

Articolo 27

L'associazione non è responsabile di atti ed attività posti in essere dai soci.

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di enti, contenute nel libro I^a del codice civile ed in subordine quelle contenute nel successivo libro V^a, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Norma transitoria

Articolo 29

L'associazione nasce inizialmente con cariche provvisorie attribuite nell'atto costitutivo. Tali cariche hanno la durata massima di mesi dodici. Il Consiglio Direttivo provvisorio è formato da undici componenti.

Entro e non oltre il suddetto periodo, l'associazione dovrà provvedere alla elezione di cariche definitive che durano quattro anni come previsto dall'articolo 9 del presente statuto.

Clausola compromissoria

Articolo 30

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.



Il Presidente